



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FORLÌ
LAVORO E PREVIDENZA**

Sentenza con motivazione contestuale

Il giudice del lavoro, dott. Luca Mascini, pronunciando nella causa **n. 300/2020 R.G.A.C.** promossa in riassunzione

DA

B&S di Bondi Sandra e C. s.n.c. (avv. Gianni Turco)

CONTRO

Agenzia delle Entrate Riscossione (avv. Rosanna Summa)

NONCHÉ

I.N.P.S. (avv. Renato Vestini e Anna Paola Ciarelli)

NONCHÉ

I.N.A.I.L. (avv. Francesco Matranga)

avente ad **oggetto**: opposizione ad estratto di ruolo; prescrizione;
provvedendo fuori udienza, ai sensi dell'**art. 83, comma 7, lett. h) del d. l. n. 18/2020, conv. nella l. n. 27/2020**, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti e note, qui da intendersi riprodotte, osserva quanto segue:

1. L'opponente afferma di essere venuto a conoscenza nel giugno del della propria posizione contributiva a debito (I.N.P.S. e I.N.A.I.L.) in occasione del rilascio, da parte del Concessionario della riscossione, su sua iniziativa, degli estratti di ruolo meglio distinti in atti, evidenziando: **a)** l'omessa notificazione degli avvisi di addebito e delle cartelle di pagamento; **b)** la decadenza di Agenzia delle Entrate dal potere di procedere alla

riscossione in relazione all'avvisi di addebito; c) l'intervenuta prescrizione del credito.

2. L'Agenzia delle Entrate e l'I.N.P.S. hanno prodotto le cartoline di ricevimento riferite a tutti gli atti in questione e ai successivi atti interruttivi della prescrizione quinquennale.

L'**unico rilievo** posto a questo punto da parte opponente riguarda la possibilità di notificare gli atti da pec non presente sui pubblici registri.

L'eccezione è infondata.

Su punto si richiama, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la condivisibile motivazione resa dal **Tribunale di Roma** nella sentenza **n. 3342 del 16.6.2020**.

“La società ha dedotto ... la mancata notificazione dei titoli esecutivi presupposti, in particolare allegando che la notificazione: - dell'avviso di addebito n. OMISSIS era inesistente in quanto eseguita dall'indirizzo PEC.it, non registrata nel ReGindE né nell'INT-PEC, e in quanto l'atto non era provvisto di relazione di notifica e di attestazione di conformità e di firma digitale ...;

...

5.1. L'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 prevede che "La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68](#), a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'[articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#)".

La norma se prevede espressamente che l'indirizzo di posta

elettronica certificata del destinatario deve risultare dal registro INI-PEC oppure che sia indicato dal destinatario stesso, allorquando sullo stesso non gravi l'obbligo di munirsi di un indirizzo di PEC da inserire nel registro INI-78/2010 stabilisce che "L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento".

Siffatta disposizione legislativa prevede espressamente che l'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario debba risultare dagli elenchi previsti dalla legge, ma nulla dice in ordine all'indirizzo PEC del mittente, non imponendo dunque a quest'ultimo di usare necessariamente l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi.

7.5.2. Dal canto suo, il d.P.R. n. 68/2005 fissa le regole tecniche per la trasmissione dei messaggi di PEC, ma nulla prescrive in ordine alla fonte da cui debba essere estratto l'indirizzo PEC del mittente.

7.5.3. L'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 e l'[art. 30, comma 4, d.l. n. 78/2010](#) consentono, quindi, al notificante di eseguire la notificazione a partire da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, con una soluzione che diverge da quella adottata dall'art. 3 bis, comma 1, l. n. 53/94 con riguardo alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati.

7.5.3.1. La ratio di tale distinzione si trova nel fatto che il legislatore ha attribuito il potere di notificare gli atti della riscossione a soggetti previamente individuati dagli artt. 26 d.P.R. n. r. 602/1973 e 30, comma 4, [d.l. n. 78/2010](#) e dotati di una peculiare qualifica in ragione della quale è assicurata - a monte - l'attendibilità dell'indirizzo PEC del mittente, esonerando così il destinatario dal dover verificare, prima di aprire il messaggio di PEC, l'origine del messaggio. Tale esigenza, nelle notificazioni ex lege n. 53/94, è invece assicurata dalla previsione che

impone al notificante di utilizzare esclusivamente un indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi, per la semplice ragione che il difensore, a differenza degli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario, dei messi comunali o degli agenti della polizia municipale, non fa parte di una pubblica amministrazione e non è né un pubblico ufficiale né incaricato di pubblico servizio.

7.5.4. Alla luce di tali considerazioni e preso atto che l'[art. 30, comma 4, d.l. n. 78/2010](#) consente al mittente della notificazione di utilizzare un indirizzo PEC anche non risultante da un pubblico elenco, deve essere considerata valida la notificazione dell'avviso di addebito n. OMISSIS, eseguita dall'indirizzo PEC OMISSIS.

7.5.5. Tale conclusione non è peraltro inficiata dal fatto che detta notificazione non sia provvista di relazione di notifica e che l'atto di pignoramento trasmesso sia privo della (non richiesta) attestazione di conformità all'originale, essendo l'atto notificato proprio l'originale, e della firma digitale (peraltro non mancante), atteso che la notificazione eseguita ai sensi dell'[art. 30, comma 4, d.l. n. 78/2010](#) si perfeziona con la consegna del messaggio di PEC nella casella del destinatario, alla data e nell'orario indicati nella ricevuta di avvenuta consegna, così come la notifica diretta mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento.

7.5.5.1. L'art. 6, comma 1, [d.lgs. n. 82/2005](#) ha, infatti, equiparato la trasmissione di un documento informatico a mezzo posta elettronica certificata a un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi alla notificazione a mezzo posta, precisando che la data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso a mezzo posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi, con il solo limite della non conformità di tale marcatura temporale alle disposizioni delle Linee guida.

Nessun dubbio sussiste in ordine alla possibilità di qualificare la notificazione ai sensi dell'art. 26, comma 2, d.P.R. come trasmissione di un documento informatico a mezzo posta elettronica certificata ad un domicilio

digitale risultante dai pubblici elenchi, atteso che - come visto -PEC.

7.5.5.2. In forza di tale equiparazione, ben possono essere applicati all'ipotesi della notificazione ex art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 i principi elaborati dalla Suprema Corte in materia di notificazione eseguita mediante invio diretto ai sensi del primo comma della citata norma.

Secondo tale orientamento la notificazione diretta a mezzo posta "si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato, l'identità del consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione" ([Cass. n. 9240/2019](#); [Cass. n. 17598/2010](#); [Cass. n. 911/2012](#); [Cass. n. 19771/2012](#); [Cass. n. 14146/2014](#); [Cass. n. 16949/2014](#); [Cass. n. 6395/2014](#)).

7.5.5.3. L'applicazione di tale principio alla fattispecie in esame conduce, quindi, a ritenere validamente perfezionata la notificazione dell'avviso di addebito ... , eseguita a mezzo PEC, senza che sia stata redatta la relata di notifica”.

In senso analogo si è pronunciato anche il **Tribunale di Pavia con sentenza del 27.5.2020**, secondo il quale: “la notifica a mezzo p.e.c. della cartella di pagamento è consentita dall’art. 26 c. 2 d.p.r. 602/1973, in base al quale “la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire

nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta”.

A questo riguardo, la Corte di cassazione ha inoltre di recente chiarito che “la notifica a mezzo posta elettronica certificata di una cartella di pagamento può avvenire indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento che sia duplicato informatico dell'atto originario "nativo digitale", sia mediante una copia informatica per immagine, anche non sottoscritta con firma digitale, del documento formato in originale cartaceo” (Cass. n. 30948/2019).

Nessun dubbio, dunque, sulla regolarità della notifica, e della regolare trasmissione della cartella allegata al messaggio di posta elettronica certificata.

In merito all'eccezione relativa all'indirizzo di provenienza della p.e.c., formulata per la prima volta in sede di discussione da ..., deve osservarsi tanto l'inconferenza del precedente di legittimità richiamato a suo sostegno (Cass. n. 17346/2019¹), quanto la mancanza di pregio dell'eccezione di inesistenza della notifica.

In tal senso, si ricorda che “una notifica può dirsi inesistente quando è priva degli elementi costitutivi propri, come l'attività di trasmissione e quella di consegna. Per contro, il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicchè i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia "ex tunc", o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c (Cass. n. 32041/2018).

¹ Relativa, nota questo giudicante, alle notificazioni di cui alla l. n. 53/1994 e non in materia di ruolo contributivo.

...

Inoltre, ed in ogni caso, non v'è alcun vizio della notifica in esame. La certezza in ordine all'indirizzo p.e.c. coinvolto nella notificazione medesima attiene infatti alla sfera del destinatario, al quale l'atto deve essere notificato ad un indirizzo effettivo e inserito negli appositi elenchi, così da garantire la conoscenza legale dell'atto trasmesso.

Nulla di tutto ciò riguarda, invece, la sfera del mittente e, in particolare l'indirizzo di provenienza della p.e.c.

Del resto, ogni eventuale dubbio in proposito, e dunque il dubbio su chi sia l'effettivo mittente del messaggio di posta, è un vizio formale che può senz'altro essere formulato, al pari di ogni difesa in giudizio, ma che tende a risolversi immediatamente al momento della costituzione del convenuto presunto notificante; questi, infatti, potrà chiarire ogni dubbio al destinatario, dichiarando la paternità della notifica – come avvenuto nel caso di specie, in cui, invero, i dubbi sulla paternità dell'atto sono sorti da parte del mittente soltanto in sede di discussione, senza che li avesse incredibilmente mai manifestati in precedenza – oppure dichiarando di non aver mai indirizzato alcuna p.e.c.

Nessun vizio, però, è dato riscontrare laddove l'indirizzo di provenienza sia avulso da un pubblico elenco, posto che questo deve ospitare gli estremi utili per la consegna degli atti e non quelli da cui essi debbono provenire.

Ancora, a nulla rilevano le istanze di disconoscimento formulate dalle ricorrenti, in quanto “la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (Cass. n. 27633/2018)”.

Cass., 12.5.2021, n. 12517 ha in ultimo confermato che “**9 Quanto**

alla notifica a mezzo PEC della cartella di pagamento, che è modalità attuata nella specie dall'agente della riscossione, come accertato dalla stessa CTR (sentenza, pag. 5), deve ricordarsi che «la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. "copia informatica")» nel qual caso il concessionario della riscossione provvede «a inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato PDF (portable document format) - cioè il noto formato di file usato per creare e trasmettere documenti, attraverso un software comunemente diffuso tra gli utenti telematici -, realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta» (Cass. n. 30948 del 2019). Va altresì ricordato che «che nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale» e che, ai sensi dell'art. 22, comma 3 del CAD, come modificato dall'art. 66, comma 1, del d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, «Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta» (Cass. n. 30948 del 2019)».

3. L'eccezione di decadenza di Agenzia delle Entrate dal potere di riscossione in relazione agli avvisi di addebito notificati e all'avviso conosciuto mediante notificazione di preavviso di fermo e alla cartella notificata involge profili di validità formale o di regolarità del procedimento di riscossione.

Tale eccezione, in relazione alla quale è legittimata passivamente la sola Agenzia, realizza un'opposizione agli atti esecutivi, riservata alle contestazioni che riguardano la regolarità formale degli avvisi di addebito e

i vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi quelli strettamente attinenti alla sua notifica.

Si tratta però di opposizione spiegata oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.p., perché gli atti notificati sono giunti a conoscenza del ricorrente, come emerge dalle relate prodotte, oltre venti giorni prima della data di instaurazione del giudizio.

L'opposizione è dunque inammissibile perché tardiva in questa parte.

4. Le spese di lite si compensano, in ragione della particolare complessità delle tematiche affrontate e dell'esistenza di orientamenti di segno diverso sulle questioni trattate.

P.Q.M.

Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:

dichiara inammissibile l'opposizione nella parte in cui si riferisce a vizi formali degli atti opposti notificati;

rigetta nel resto;

compensa le spese;

Forlì, 22 dicembre 2021

Il giudice del lavoro

dott. Luca Mascini